

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 SETTEMBRE 1994

# RESOCONTO STENOGRAFICO

62.

## SEDUTA DI MERCOLEDÌ 28 SETTEMBRE 1994

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE LUCIANO VIOLANTE

### INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Assegnazione di disegni di legge a Commissione in sede legislativa . . . . .</b>	3131	BONO NICOLA (gruppo alleanza nazionale-MSI) . . . . .	3143
<b>Dichiarazione di urgenza di una proposta di legge . . . . .</b>	3131	CALDERISI GIUSEPPE (gruppo forza Italia), <i>Relatore</i> . . . . .	3132
<b>Missioni . . . . .</b>	3131	GUERRA MAURO (gruppo rifondazione comunista-progressisti) . . . . .	3136, 3137, 3140, 3142, 3143
<b>Progetto di legge costituzionale (Seguito della discussione):</b>		SELVA GUSTAVO (gruppo alleanza nazionale-MSI), <i>Presidente della I Commissione</i> . . . . .	3137, 3138, 3141, 3142, 3143
CALDERISI ed altri; ADORNATO ed altri; Disegno di legge di iniziativa del Governo; UGOLINI ed altri; BASSANINI ed altri; MASI ed altri; MAZZONE ed altri: Modifica dell'articolo 122 della Costituzione (724-767-872-888-911-1006-1008).		SOLAROLI BRUNO (gruppo progressisti-federativo) . . . . .	3141, 3142
PRESIDENTE . . . . .	3132, 3136, 3137, 3138, 3139, 3140, 3141, 3142, 3143	URBANI GIULIANO, <i>Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali</i> . . . . .	3136
		VIGNERI ADRIANA (gruppo progressisti-federativo) . . . . .	3138, 3139
		VITO ELIO (gruppo forza Italia) . . . . .	3140
		<b>Ordine del giorno della seduta di domani</b>	3143

62.

N.B. I documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula sono pubblicati nell'*Allegato A*.  
 Gli atti di controllo e di indirizzo presentati e le risposte scritte alle interrogazioni sono pubblicati nell'*Allegato B*.

---

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 SETTEMBRE 1994

---

**La seduta comincia alle 9.**

ENRICO NAN, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

*(È approvato).*

**Missioni.**

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del regolamento, i deputati Bonato, Di Luca, D'Onofrio, Marino Buccellato e Teso sono in missione a decorrere dalla seduta odierna.

Pertanto i deputati complessivamente in missione sono ventotto, come risulta dall'elenco depositato presso la Presidenza e che sarà pubblicato nell'allegato A ai resoconti della seduta odierna.

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato A ai resoconti della seduta odierna.

**Dichiarazione di urgenza di una proposta di legge.**

PRESIDENTE. Comunico che il presidente del gruppo parlamentare progressisti-federativo ha chiesto, ai sensi dell'articolo 69 del regolamento, la dichiarazione di urgenza per la seguente proposta di legge:

SCALIA ed altri: «Estensione dei benefici di cui agli articoli 4 e 5 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, ai familiari delle vittime del

disastro aereo di Ustica del 27 giugno 1980» (77).

Su questa richiesta, a norma dell'articolo 69, comma 2, del regolamento, possono parlare un oratore contro ed uno a favore.

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione la dichiarazione di urgenza per la proposta di legge n. 77.

*(È approvata).*

**Assegnazione di disegni di legge a Commissione in sede legislativa.**

PRESIDENTE. Ricordo di aver proposto nella seduta di ieri, a norma del comma 1 dell'articolo 92 del regolamento, che i seguenti disegni di legge siano deferiti alla sottoindicata Commissione permanente, in sede legislativa:

*I Commissione (Affari costituzionali):*

S. 632. — «Modifica dell'articolo 17 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, concernente la proroga del termine per il riacquisto della cittadinanza italiana» *(approvato dalla I Commissione del Senato) (1306) (con parere della II e della III Commissione).*

Se non vi sono obiezioni, così rimane stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

S. 836. — «Disposizioni urgenti in favore delle famiglie dei marittimi italiani vittime

dell'eccidio in Algeria» (approvato dalla I Commissione del Senato) (1316) (con parere della V, della VI e della XI Commissione).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

**Seguito della discussione del progetto di legge costituzionale Calderisi ed altri; Adornato ed altri; Disegno di legge di iniziativa del Governo; Ugolini ed altri; Bassanini ed altri; Masi ed altri; Mazzone ed altri: Modifica dell'articolo 122 della Costituzione (prima deliberazione) (724-767-872-888-911-1006-1008).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge costituzionale di iniziativa dei deputati Calderisi ed altri; Adornato ed altri; Disegno di legge di iniziativa del Governo; Ugolini ed altri; Bassanini ed altri; Masi ed altri; Mazzone ed altri: Modifica dell'articolo 122 della Costituzione (prima deliberazione).

Ricordo che nella seduta di ieri si è passati all'esame dell'articolo 1, nel testo unificato della Commissione, e del complesso degli emendamenti e articolo aggiuntivo ad esso presentati (vedi l'allegato A).

Comunico che gli emendamenti Vigneri 1.1 e Bassi Lagostena 1.43 sono stati ritirati dai presentatori.

Avverto che sono stati presentati gli ulteriori articoli aggiuntivi 1.02 e 1.03 della Commissione (vedi l'allegato A).

Avverto altresì che il Presidente della Camera ha fissato per le ore 12 di oggi il termine per la presentazione dei subemendamenti agli ulteriori articoli aggiuntivi 1.02 e 1.03 della Commissione.

Invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione sugli emendamenti e articoli aggiuntivi presentati all'articolo 1.

GIUSEPPE CALDERISI, *Relatore*. Invito i presentatori a ritirare l'articolo aggiuntivo Mazzone 1.01: altrimenti, il parere non potrebbe che essere contrario; e questo a prescindere dalla mia valutazione personale sul problema: ricordo infatti che io stesso ho

presentato, insieme ad altri colleghi, proposte di legge di analogo contenuto. Poiché però in Commissione è stato elaborato un testo che si può definire di mediazione, rinnovo ai colleghi l'invito a ritirare l'articolo aggiuntivo. Averlo presentato, per memoria, può forse essere stata un'utile testimonianza, ma la soluzione proposta non corrisponde al fine che la Commissione si prefigge.

Avverto anche per quanto riguarda gli identici emendamenti Mazzone 1.4 e Vietti 1.5 vi è un invito al ritiro. Qui viene indicata una soluzione, discussa a lungo anche in Commissione, che forse in qualche modo risolverebbe moltissimi o addirittura tutti i problemi al nostro esame; ma è una soluzione che potremmo prendere in considerazione soltanto ove su di essa si registrasse un consenso generale. Mi sembra che almeno allo stato questo consenso non vi sia. Il relatore è disponibile a modificare il suo parere qualora, anche nei prossimi minuti, si dovesse eventualmente registrare un simile consenso. Ove ciò non si verificasse, invito i proponenti, come ho già detto, a ritirare i loro emendamenti, altrimenti il parere è contrario. Questo — ripeto — fino a quando non si riscontri un consenso generale su tale soluzione.

Sui successivi emendamenti, salvo naturalmente quelli della Commissione, il parere è contrario. Prima di motivare il parere per ciascuno di essi, Presidente, voglio solo ricordare alcune questioni di carattere generale. Il testo dell'articolo 1, e anche dell'articolo 2, ad esclusione degli ultimi due commi, è stato oggetto di un'articolatissima e complessa discussione e di un esame approfondito in Commissione. Si era raggiunto un accordo che coinvolgeva l'intero gruppo progressisti-federativo. E il testo dell'articolo 1 e dell'articolo 2, ad eccezione — ripeto — degli ultimi due commi, è stato riscritto e rivisitato anche in alcuni dettagli, oltre che nelle scelte che hanno una valenza di carattere politico, proprio in questa ipotesi di consenso che poi, purtroppo (e ce ne rammarichiamo), è venuta meno. Si tratta di norme, quindi, che sono già state oggetto di un esame anche tecnico. Per questo, evidentemente, vi è un parere contrario su tutte le

ipotesi che prefigurano scelte radicalmente diverse ed anche su alcune specifiche proposte volte a sostituire le scelte fatte nel testo al nostro esame con altre soluzioni. Vengo al dettaglio.

Il parere è anzitutto contrario sull'emendamento Cossutta 1.2. La Commissione invita poi il collega Vito a ritirare il suo emendamento 1.3. Il testo proposto in questo emendamento è quello che la Commissione a un certo punto aveva preso in considerazione. Era una delle prime formulazioni di mediazione del collega Adornato, quella cronologicamente situata alla fine di luglio. È sicuramente utile ritrovarla ora nel dibattito, anche come memoria, per capire e comprendere il percorso e il travaglio della Commissione nella scelta del testo al nostro esame. Personalmente il relatore sarebbe certamente più propenso ad accogliere questa soluzione ma, come ho già detto, a nome della Commissione invita il presentatore a ritirare l'emendamento perché esso non corrisponde a quella mediazione che abbiamo realizzato nella Commissione stessa. Nel caso l'emendamento non venisse ritirato, il parere è contrario.

La Commissione raccomanda l'approvazione del suo emendamento 1.64. Al riguardo è bene spendere alcune parole, anche perché purtroppo non tutti i gruppi erano presenti lunedì sera, alla riunione del Comitato dei nove. Voglio quindi fare alcune osservazioni perché rimangano agli atti, dal momento che si tratta di un punto importante. Noi abbiamo di fatto ipotizzato un articolo 122 che prevede l'approvazione di disposizioni statutarie relative, appunto, all'organizzazione istituzionale della regione, alla forma di governo. L'iter procedurale per l'approvazione di queste disposizioni statutarie è tutto descritto nell'articolo 122, che in questo senso è parallelo all'articolo 123. Tutte le fasi del procedimento, dalla prima all'ultima, sono descritte in questa norma e sono diverse da quelle dell'articolo 123. Per queste disposizioni statutarie, che come ho già detto attengono alla scelta dell'organizzazione istituzionale e quindi alla forma di governo, è prevista, per esempio, l'ipotesi di un referendum. È chiaro, e voglio dirlo subito in riferimento all'emendamento Vi-

gneri 1.63, che essendo previsto un referendum viene meno l'approvazione parlamentare delle disposizioni statutarie in questione. Quell'emendamento è dunque ultroneo e, se non lo si dovesse ritenere tale, non andrebbe comunque formulato fuori dal contesto dell'articolo 122, ma eventualmente al suo interno. Comunque il relatore, avendo consultato non solo i membri della Commissione, ma anche esperti, è del parere che la disposizione sia ultronea: è evidente che, avendo stabilito una procedura *ad hoc* per l'approvazione delle disposizioni statutarie relative alla forma di governo, all'organizzazione istituzionale, questo procedimento è tutto per intero disciplinato dall'articolo 122 della Costituzione.

È questo il motivo per il quale, diversamente da quanto in precedenza avevamo pensato, abbiamo ripetuto nel primo comma dell'articolo 122 la disposizione già contenuta nell'articolo 123 relativa alla maggioranza necessaria per l'approvazione dello statuto, che è quella assoluta dei componenti del consiglio. Ciò affinché nell'articolo 122 fossero compresi tutti gli elementi relativi al procedimento di approvazione (a questo principio si ispireranno poi anche altri due emendamenti della Commissione).

Abbiamo dunque previsto la necessità della maggioranza assoluta dei componenti anche per l'approvazione di queste disposizioni statutarie. Era peraltro la soluzione che avevamo individuato nell'intesa raggiunta non solo nell'ambito della maggioranza, ma anche con l'intero gruppo progressista. Vi è la garanzia del referendum e dunque ci è sembrato sufficiente tale *quorum* per l'approvazione delle disposizioni statutarie, così come l'articolo 123 prevede la maggioranza assoluta per l'approvazione delle disposizioni statutarie riguardanti in generale l'organizzazione interna della regione. La Commissione raccomanda pertanto — ripeto — l'approvazione del suo emendamento 1.64.

Esprime poi parere contrario sugli emendamenti Cossutta 1.6, 1.7, 1.8 e 1.9, che sono diverse formulazioni dello stesso concetto.

L'emendamento 1.65 della Commissione reca una opportuna correzione di forma e pertanto ne raccomando l'approvazione.

La Commissione esprime parere contrario sull'emendamento Bassanini 1.10. Avevamo ragionato a lungo sulla scelta di prevedere la maggioranza assoluta per le deliberazioni, e non quella dei due terzi, e quindi la Commissione conferma tale posizione.

Raccomando poi l'approvazione dell'emendamento 1.66 della Commissione, il quale precisa che il termine di tre mesi decorre dalla pubblicazione delle disposizioni statutarie e non dalla loro approvazione.

La Commissione esprime parere contrario sugli emendamenti Cossutta 1.11, 1.12 e 1.13 ed anche sull'emendamento Bassanini 1.14: anche su quest'ultimo abbiamo a lungo ragionato ed abbiamo previsto per tale referendum lo stesso identico meccanismo individuato dall'articolo 138 della Costituzione, essendovi un'analogia tra l'approvazione delle modifiche alla Costituzione e alle leggi costituzionali e quella degli statuti. Quindi abbiamo previsto per il referendum lo stesso tipo di maggioranza.

Raccomando l'approvazione dell'emendamento 1.67 della Commissione, che precisa che il termine di tre mesi per la promozione del referendum decorre, ove, il Governo promuova la questione di legittimità davanti alla Corte costituzionale sulle disposizioni statutarie deliberate dal consiglio, dalla pubblicazione della decisione della Corte.

Per i motivi già esposti la Commissione esprime parere contrario sugli emendamenti Vigneri 1.15, Cossutta 1.16, 1.17, 1.24, 1.18 e Vigneri 1.19. Riguardo a quest'ultimo, devo ricordare che era stato proprio su indicazione dei colleghi del PDS che avevamo previsto che la fissazione del numero dei consiglieri fosse demandata agli statuti regionali e non alla legge regionale; non comprendo pertanto il motivo di questo ripensamento. Per quanto riguarda la legge elettorale avevamo, credo giustamente, pensato alla maggioranza assoluta dei consiglieri e non a quella dei due terzi.

La Commissione esprime parere contrario sugli emendamenti Vigneri 1.20, Cossutta 1.23, 1.21 e 1.22. Per quanto riguarda l'emendamento Vigneri 1.26, si tratta di questioni che abbiamo lungamente ed approfonditamente discusso anche in virtù

dell'accordo molto generale e molto ampio raggiunto in Commissione. Sul problema della tutela delle minoranze — sulla quale sono stati presentati numerosi emendamenti: quindi motiverò il parere della Commissione al riguardo una sola volta con l'intesa che questo valga per tutti i casi in cui viene posta la questione — debbo dire che abbiamo già previsto nel testo una simile tutela, una forma di rispetto delle minoranze, ma non credo che la dizione «adeguata rappresentanza» possa avere un significato preciso. Cosa vuol dire, infatti, adeguata rappresentanza? Il criterio dell'adeguata rappresentanza si deve far valere anche se una parte politica prende meno dello 0,5 per cento dei voti? L'importante è, ritengo, affermare il principio del rispetto delle minoranze e mi sembra che tale necessità venga largamente condivisa e che di essa si registrino vaste convergenze. Quindi la Commissione esprime — ripeto — parere contrario sull'emendamento Vigneri 1.26, nonché sugli emendamenti Vigneri 1.25, Cossutta 1.27, 1.29 e 1.28.

Invito il collega Masi a ritirare il suo emendamento 1.32 con il quale ripropone di inserire in via permanente l'elezione a suffragio universale diretto del presidente della regione. Vale, quindi, per tale emendamento quanto già detto per l'articolo aggiuntivo Mazzone 1.01. Ad ogni modo, nel caso in cui non venga ritirato, il parere sull'emendamento Masi 1.32 è contrario.

La Commissione esprime inoltre parere contrario sugli emendamenti Cossutta 1.31, 1.33, 1.34, 1.35, 1.36, 1.37, 1.39, 1.38, 1.40 e 1.41. Esprime altresì parere contrario sull'emendamento Bassanini 1.42 con il quale si tende a predeterminare un meccanismo particolare. Con la modifica dell'articolo 122 della Costituzione si vuole dare piena autonomia alle regioni senza porre vincoli particolari per quanto riguarda la scelta delle forme di governo e delle leggi elettorali. È quindi singolare e contraddittorio che si proponano delle indicazioni specifiche. Non siamo contrari nel merito, e lo dimostra il fatto che abbiamo previsto, all'articolo 2 del provvedimento al nostro esame, che la modalità di elezione del consiglio regionale debba essere stabilita da ogni regione con

legge approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri; ma si tratta di essere coerenti con l'impostazione che viene seguita, quella di dare alle regioni una reale forma di autonomia.

Ricordo che l'emendamento Rassi Lagostena 1.43 è stato ritirato, anche se credo sia stato ripresentato all'articolo 2, ma ce ne occuperemo successivamente.

La Commissione esprime quindi parere contrario sugli emendamenti Cossutta 1.44 e 1.45. Quanto agli identici emendamenti Vigneri 1.46 e Cossutta 1.62, essi propongono un tema del quale abbiamo già dibattuto in Commissione, sia pure parzialmente, perché è stato trattato solo in alcune subemendamenti presentati nella fase finale dell'esame in Commissione. All'articolo 1 abbiamo previsto che è riservata alla legge della Repubblica determinare le ulteriori cause di incompatibilità e di ineleggibilità per le cariche di presidenti della regione, di componente della giunta e di consigliere regionale. È opinione del relatore e della Commissione che questo tema debba essere discusso in quell'occasione dal momento che si tratta di una questione importante e delicata che deve essere oggetto di una riflessione approfondita. Nel momento in cui porremo mano alla modifica delle leggi elettorali e della disciplina della campagna elettorale dovremo affrontare questo tipo di problemi come ricordava il collega Vito ieri, ma non credo in alcun modo che la sede per occuparci di tali questioni sia quella dell'esame della legge costituzionale men che mai dell'articolo 1, concernente la modifica dell'articolo 122 della Costituzione.

La Commissione esprime parere contrario sugli emendamenti Cossutta 1.49 e 1.47 e sugli identici emendamenti Vigneri 1.50 e Cossutta 1.51. Esprime inoltre parere contrario sugli emendamenti Cossutta 1.48, 1.52, 1.53, 1.54, 1.55, 1.56, 1.57, 1.58, Bassanini 1.59, Cossutta 1.60 e 1.61.

Per quanto riguarda l'emendamento Vigneri 1.63, avevo già anticipato il mio parere contrario, perché ritengo che esso sia ultroneo. In ogni caso, qualora non si ritenesse ultronea tale disposizione, andrebbe semmai inserita nel contesto dell'articolo 122 della Costituzione e non al suo esterno.

Nel raccomandare all'Assemblea l'approvazione degli articoli aggiuntivi 1.02 e 1.03 della Commissione, vorrei spiegarne le motivazioni. L'opportunità di adeguare gli articoli 121 e 126 della Costituzione alle modifiche che introdurremo all'articolo 122, è una necessità che, nella mia qualità di relatore sul provvedimento, ho già fatto presente in Commissione a partire dalla relazione svolta nel luglio scorso e che ho ribadito nella relazione svolta in aula. Si tratta, tra l'altro, di una problematica che era contenuta nella questione sospensiva presentata dai colleghi del gruppo di rifondazione comunista-progressisti. Vorrei precisare che con tali articoli aggiuntivi non si intende innovare la portata normativa degli articoli 121 e 126 della Costituzione, bensì coordinarla con il testo del nuovo articolo 122. È una necessità — lo voglio ribadire e sottolineare — che non deriva dalla norma transitoria, ma dal nuovo testo dell'articolo 122, che riconosce piena autonomia alle regioni nella scelta della forma di governo. Risulta, pertanto, evidente che tutte quelle norme che sono incompatibili e che prefigurano già delle scelte contenute negli articoli 121 e 126, debbano essere eliminate. Sottolineo che si tratta soltanto di alcuni piccoli ritocchi e che — lo ripeto — non vi è alcuna portata innovativa di carattere normativo, se non l'adeguamento al nuovo testo dell'articolo 122. Se non venissero approvati gli articoli aggiuntivi 1.02 e 1.03 della Commissione, rischieremo di approvare un nuovo testo dell'articolo 122 senza eliminare talune contraddizioni tra gli articoli richiamati. Cito, ad esempio, il fatto che il comma 3 dell'articolo 121 prevede come organo esecutivo delle regioni soltanto la giunta regionale. Se la regione prevederà l'elezione diretta del proprio presidente, anche quest'ultimo sarà un organo esecutivo. Si tratta di evitare contraddizione non solo con l'articolo 2, ma anche con l'autonomia delle regioni.

Anche per quanto riguarda l'articolo 126, dovremmo eliminare tutti quei motivi che determinano lo scioglimento del consiglio regionale e che derivano dalla scelta della forma di governo, lasciando soltanto — anche se occorrerebbe, per la verità, introdurre

re anche le ipotesi di revoca corrispondenti del presidente eventualmente eletto direttamente — quei casi di scioglimento già contemplati nel suddetto articolo per i casi di violazione della Costituzione, di gravi violazioni di legge e per ragioni di sicurezza nazionale.

Ribadisco nuovamente che, con gli articoli aggiuntivi 1.02 e 1.03, la Commissione intende attuare soltanto il coordinamento con le scelte fatte con il nuovo testo dell'articolo 122.

**PRESIDENTE.** Qual è il parere del Governo sugli emendamenti ed articoli aggiuntivi presentati?

**GIULIANO URBANI, Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali.** Signor Presidente, il Governo accetta gli emendamenti 1.64, 1.65, 1.66, 1.67, nonché gli articoli aggiuntivi 1.02 e 1.03 della Commissione, e concorda quanto al resto, con il parere espresso dal relatore.

**PRESIDENTE.** Colleghi, tra breve si dovrebbe passare alle votazioni. Vi prego di sgombrare l'emiciclo e di spegnere i telefonini. Gli emendamenti da votare sono molti e le questioni da trattare delicate: occorre che tutti abbiano la possibilità di esaminare con una certa calma i problemi in discussione.

**MAURO GUERRA.** Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**MAURO GUERRA.** Con riferimento alla presentazione da parte della Commissione degli articoli aggiuntivi 1.02 e 1.03, che propongono modifiche agli articoli 121 e 126 della Costituzione, ai sensi dell'articolo 86, comma 5, del regolamento chiedo al Presidente — che spero mi consentirà di motivare brevemente la mia proposta — di considerare la possibilità di rinviare l'esame di questi due articoli aggiuntivi per le tre ore previste, facendo decorrere tale termine dalla conclusione dell'esame e delle votazioni sugli emendamenti presentati all'articolo 1. È infatti difficile valutare gli articoli aggiun-

tivi proposti se si è impegnati nell'ascoltare gli interventi in aula e nell'effettuare le votazioni che si susseguono sugli emendamenti già presentati.

Il gruppo di rifondazione comunista-progressisti non ha i numeri per chiedere formalmente il rinvio di tre ore, ma al Presidente è consentito dal regolamento di stabilirlo ugualmente. Non voglio atteggiarmi a colui che afferma: «noi l'avevamo detto». Tuttavia, devo ricordare che abbiamo presentato pregiudiziali di costituzionalità e questioni sospensive, abbiamo partecipato alla discussione in Commissione ed in Assemblea ed abbiamo sollevato il problema consistente nel fatto che un intervento avulso da un quadro di revisione organica di questa parte della Costituzione a nostro avviso provoca contraddizioni, lacerazioni ed incoerenze nell'assetto costituzionale.

Ci è stato ripetutamente risposto che ciò non era vero. Ora prendiamo atto con piacere che anche il relatore e la Commissione hanno considerato tale aspetto e l'esistenza di problemi, che, ad esempio, permangono a proposito dell'articolo 123, come del resto rilevava prima il relatore illustrando l'articolo aggiuntivo della Commissione. Ciò richiama la necessità di un intervento organico, che non può essere fatto all'ultimo minuto con un articolo aggiuntivo elaborato nel Comitato ristretto e su una materia tanto delicata qual è la modifica di norme della Costituzione.

L'ultima ragione per cui chiedo il rinvio di tre ore dell'esame degli articoli aggiuntivi della Commissione riguarda il fatto che non ci troviamo di fronte ad un semplice coordinamento formale: questa è una definizione che non possiamo accettare. Quando si interviene sull'articolo 121 — come si propone di fare con uno dei due articoli aggiuntivi — si prefigura un assetto; ciò infatti è quanto avviene se si sostituisce la previsione che stabilisce che la giunta è l'organo esecutivo della regione e si aggiunge che, accanto alla giunta, anche il presidente lo è. Il relatore Calderisi sosteneva che è necessario apportare tale integrazione perché, se una regione prevedesse l'elezione diretta a suffragio universale del presidente, è evidente che egli dovrebbe far parte dell'esecutivo.



XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 SETTEMBRE 1994

GIUSEPPE CALDERISI, *Relatore*. Anche senza questa previsione il presidente è organo esecutivo!

MAURO GUERRA. Il ragionamento vale al contrario: una regione può anche prevedere che il presidente abbia solo funzioni di rappresentanza e di attacchinaggio di fiori ai lampioni dell'intera regione. Ciò sarebbe invece impedito dalla previsione contenuta nell'articolo aggiuntivo 1.02 della Commissione...!

Gli interventi che si disegnano sono complessivamente funzionali ad una ricostruzione che ha il marchio dell'imposizione presidenzialista alle regioni; si tratta comunque di proposte che richiedono quantomeno un approfondimento degno dell'importanza delle questioni che stiamo trattando.

GUSTAVO SELVA, *Presidente della I Commissione*. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUSTAVO SELVA, *Presidente della I Commissione*. Signor Presidente, senza entrare nel merito di quanto detto dal collega Guerra — anche perché ritengo che i termini fissati dal regolamento siano stati rispettati — le chiedo una sospensione della seduta della durata di un'ora per poter compiere una riflessione sugli identici emendamenti Mazzone 1.4 e Vietti 1.5 e concordare insieme con altri colleghi eventuali correttivi della posizione assunta dalla Commissione.

PRESIDENTE. All'onorevole Guerra desidero far presente che il termine stabilito dal comma 5 dell'articolo 86 si applica agli emendamenti, subemendamenti e articoli aggiuntivi presentati in corso di seduta. Gli articoli aggiuntivi 1.02 e 1.03 della Commissione sono stati invece presentati ieri sera, nel Comitato dei nove. Non è mancato, dunque, il tempo per valutarli. Ricordo anche che il Presidente della Camera ha fissato per oggi alle ore 12 il termine per la presentazione dei subemendamenti ai due emendamenti in questione.

MAURO GUERRA. Chiedo di parlare per una precisazione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAURO GUERRA. Presidente, credo che il termine di tre ore previsto dall'articolo 86, comma 5, del regolamento sia funzionale a consentire all'insieme dei deputati una valutazione approfondita sui testi in esame. Ora, il fatto che gli articoli aggiuntivi siano stati depositati ieri nel Comitato dei nove non toglie che solo oggi la Commissione li abbia presentati in aula; il che significa che solo da quel momento i deputati sono nel loro complesso in condizione di prenderne conoscenza. Quindi, avere un tempo congruo per la presentazione di subemendamenti credo sia un diritto anche dei parlamentari che non appartengono al Comitato dei nove o alla Commissione affari costituzionali.

PRESIDENTE. Onorevole Guerra, il testo delle proposte emendative è stato ieri trasmesso a tutti i gruppi, i quali pertanto ne hanno avuto conoscenza, appunto, fin da quel momento.

Poiché non vi sono obiezioni sulla richiesta del presidente della Commissione di sospendere la seduta per un'ora, ritengo di poter accedere a tale richiesta. D'altra parte, una sospensione può essere utile anche ai colleghi che hanno posto la questione relativa agli articoli aggiuntivi.

Sospendo quindi la seduta fino alle 10,40.

**La seduta sospesa alle 9,35,  
è ripresa alle 10,40.**

PRESIDENTE. Avverto che, dovendosi procedere nel prosieguo della seduta a votazioni qualificate, che avranno luogo mediante procedimento elettronico, decorre da questo momento il termine di preavviso di venti minuti previsto dal comma 5 dell'articolo 49 del regolamento.

GUSTAVO SELVA, *Presidente della I Commissione*. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 SETTEMBRE 1994

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUSTAVO SELVA, *Presidente della I Commissione*. Signor Presidente, credo che l'obiettivo che ci siamo proposti fin dal primo momento in cui ...

PRESIDENTE. Per cortesia, colleghi, consentite al presidente Selva di esporre le sue ragioni!

Prosegua pure, presidente Selva.

GUSTAVO SELVA, *Presidente della I Commissione*. Dicevo che l'obiettivo che ci siamo proposti in Commissione affari costituzionali, fin da quando l'argomento di cui parliamo da due mesi è arrivato in discussione, è stato quello di raggiungere il risultato di modificare la legge elettorale, in modo da non lasciare in vita per le elezioni del prossimo anno una legge che può già considerarsi appartenente ad un'epoca storica molto lontana, dopo tutti gli eventi che si sono susseguiti dal 1968 ad oggi.

Per questa ragione, come voi sapete, la maggioranza ha cercato, in lunghe discussioni ed attraverso varie formulazioni, di ampliare il consenso necessario perché sia evitato un referendum dopo la modifica di un articolo della Costituzione, nella fattispecie l'articolo 122. Siamo arrivati in Assemblea con un testo che lascia fortemente dubbiosi circa la possibilità di raggiungere questo risultato; siccome la maggioranza ma, devo dire, tutta la Commissione, persegue l'obiettivo di trasformare la legge elettorale con cui i cittadini dovranno votare l'anno prossimo, non rinunciamo a compiere un ulteriore sforzo di conciliazione, di mediazione, di accordo, soprattutto per quanto riguarda l'integrazione tra l'articolo 1 del progetto di legge relativo all'modifica dell'articolo 122 della Costituzione, che, come si sa, è «a regime», e l'articolo 2, che contiene una norma transitoria che sarebbe valida soltanto per il 1995.

In una riunione informale che si è svolta questa mattina e che lei, Presidente, amabilmente ha concesso si tenesse, è emersa qualche possibilità di raggiungere tale risultato, del quale, credo, la Camera dovrebbe rallegrarsi, per corrispondere ad un'obietti-

va esigenza che promana dall'opinione pubblica, in conseguenza del risultato del referendum elettorale che si è svolto il 18 aprile 1993.

So di abusare della pazienza dei colleghi, ma poiché ritengo che ogni sforzo sia non solo doveroso ma, spero, anche utile, chiedo alla Presidenza della Camera se sia possibile un'ulteriore sospensione dei lavori, per circa un paio d'ore, per convocare formalmente il Comitato dei nove e procedere all'ennesimo tentativo di trovare un accordo che, ripeto, questa volta dovrebbe portare all'armonizzazione dell'articolo 1, a regime, che modifica l'articolo 122 della Costituzione, e dell'articolo 2, che è norma transitoria.

Signor Presidente, le rivolgo questa preghiera sperando che possa essere accolta.

PRESIDENTE. Sulla proposta avanzata dal presidente della I Commissione, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 41, comma 1, e 45 del regolamento darò la parola, ove ne facciano richiesta, ad un deputato per ciascun gruppo.

ADRIANA VIGNERI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ADRIANA VIGNERI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor ministro, questa mattina è stato distribuito in Assemblea il fascicolo degli emendamenti riferiti all'articolo 1 contenente anche i due nuovi articoli aggiuntivi 1.02 e 1.03 della Commissione. Non siamo, quindi, più in presenza della sola modifica dell'articolo 122 della Costituzione, di cui all'articolo 1 del provvedimento; ci troviamo di fronte anche a due articoli aggiuntivi che intendono modificare rispettivamente gli articoli 121 e 126 della Costituzione.

Il relatore, poco fa, ha affermato che i due articoli aggiuntivi presentati dalla Commissione erano stati da lui preannunciati nella relazione svolta in Commissione. Ma una cosa è rilevare la necessità di apportare ulteriori modifiche alla Costituzione oltre a quelle proposte in relazione all'articolo 122, altro è redigere un articolato. Il relatore questa mattina ci ha detto che tale articolato

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 SETTEMBRE 1994

è meramente tecnico, applicativo, consequenziale alle modifiche dell'articolo 122.

**PRESIDENTE.** Onorevole Calderisi, la pregherei di seguire questo intervento poiché la collega Vigneri sta affrontando questioni a lei poste.

Proseguo, onorevole Vigneri.

**ADRIANA VIGNERI.** Noi non riteniamo si tratti di modifiche meramente consequenziali e ne spiegherò brevemente le ragioni.

Innanzitutto, per quanto riguarda l'articolo aggiuntivo 1.02 della Commissione, concernente l'articolo 121 della Costituzione, va osservato che si modifica l'elencazione degli organi della regione rispetto all'attuale testo costituzionale. Pertanto, il nuovo articolo reciterebbe: «Sono organi della regione: il consiglio regionale, il presidente e la giunta», mentre il testo dell'articolo 121 attualmente in vigore recita: «sono organi della regione: il consiglio regionale, la giunta e il presidente». Si tratta, in definitiva, di un'inversione tra giunta e presidente.

È evidente che tale modificazione non è neutra; presuppone, tra l'altro, che le regioni approvino sì nuovi statuti con nuove forme di governo e nuovi sistemi elettorali, ma in una determinata direzione e non in altre. Ricordo invece nel momento in cui conferiamo poteri alle regioni, dobbiamo consentire loro di adottare un qualsiasi sistema elettorale, anche di tipo assembleare; altrimenti, saremmo contraddittori! Va rilevato, quindi, che si tratta di una prima modificazione non neutra e non meramente consequenziale alle modifiche di cui all'articolo 1 del provvedimento.

Si prevede poi di attribuire all'esecutivo la potestà regolamentare. Personalmente non ho nulla in contrario; osservo solamente che dal punto di vista della filosofia del nuovo testo dell'articolo 122, tale modifica non è necessaria né ancora una volta consequenziale. Si tratta piuttosto di una modifica che va in una determinata direzione. Lo stesso dicasi a proposito della menzione del presidente e della giunta come organi esecutivi; della potestà del presidente di emanare i regolamenti; della disposizione secondo la quale il presidente dovrebbe conformarsi

agli indirizzi ed al coordinamento del Governo — e non, come avviene in base all'attuale articolo 121, alle istruzioni — nello svolgimento delle funzioni delegate.

Per quanto riguarda la nuova formulazione dell'articolo 126 della Costituzione, contenuta nell'articolo aggiuntivo 1.03 della Commissione, si propone di fatto la soppressione del secondo comma. Mi limito a questa sola osservazione anche se altre se ne potrebbero fare. Il secondo comma dell'articolo 126 prevede che il consiglio possa essere sciolto quando, per dimissioni o per impossibilità di formare una maggioranza, non sia in grado di funzionare. L'eliminazione di tale norma francamente non si spiega — e tanto meno la si può considerare consequenziale alla modifica dell'articolo 122 — a maggior ragione se si pensa che, qualora il 60 per cento dei consiglieri si dimettesse, in base a questa nuova formulazione dell'articolo 126, non esisterebbe lo strumento dello scioglimento. Me la spiego solo in un'ottica presidenziale: finché il presidente è in grado di svolgere la sua funzione, non vi è la necessità di sciogliere il consiglio.

**PRESIDENTE.** Onorevole Vigneri, il suo pensiero è chiaro; la invito a giungere ad una conclusione.

**ADRIANA VIGNERI.** Signor Presidente, concludo immediatamente.

**PRESIDENTE.** Colleghi, per cortesia! Proseguo, onorevole Vigneri.

**ADRIANA VIGNERI.** Di questi due articoli aggiuntivi non si è mai parlato prima; sono stati presentati soltanto in sede di Comitato dei nove. Chiedo, pertanto, che l'intero provvedimento venga rimesso in Commissione, o che quest'ultima sia per lo meno investita del riesame dei suoi articoli aggiuntivi 1.02 e 1.03 poiché — ripeto — la questione non può essere affrontata esclusivamente in sede di Comitato dei nove.

**MAURO GUERRA.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 SETTEMBRE 1994

MAURO GUERRA. Signor Presidente, mi associo alla richiesta testé formulata dall'onorevole Vigneri. Non ripeterò contestazioni e considerazioni che ho già avuto modo di svolgere questa mattina sollevando la questione, né le osservazioni, che condivido, illustrate dall'onorevole Vigneri nel suo intervento, e mi limiterò perciò a fare due rilievi.

Siamo in presenza di emendamenti che configurano modifiche che non sono neutre né consequenziali rispetto al testo di legge al nostro esame, ma che hanno un altro oggetto. Infatti quando si giunge, dopo aver ragionato per mesi in Commissione sulla modifica dell'articolo 122, mentre ci accingiamo all'esame ed alla votazione dell'articolo 1 e dopo che dalla nostra e da altre parti politiche...

PRESIDENTE. Colleghi, vi prego di fare silenzio, perché l'onorevole Guerra non può svolgere il suo intervento in queste condizioni.

MAURO GUERRA. Come stavo dicendo, dopo che dalla nostra e da altre parti politiche erano state evidenziate tutte le questioni di incoerenza e tutte le contraddizioni del testo...

PRESIDENTE. Onorevole Rastrelli, ho appena fatto un richiamo!

Prego, onorevole Guerra.

MAURO GUERRA. Dopo che per due mesi si è discusso in Commissione su questi argomenti (e si è negata l'esistenza dei problemi richiamati!) non si può pensare poi di «strangolare» il dibattito su altri due articoli della Costituzione in una mattinata, passando soltanto per il Comitato dei nove.

Concludo con una considerazione politica: si è andati dicendo in queste settimane ed in questi giorni che da parte delle forze della sinistra — e in particolare della nostra — vi era un atteggiamento ostruzionistico mirante ad impedire che le regioni andassero a votare nel 1995 con una nuova legge elettorale. Noi stavamo semplicemente cercando di far riflettere la maggioranza sulla necessità di affrontare le riforme costituzio-

nali in modo tale da consentire che esse avessero buon fine e di lavorare perché si potesse arrivare alle elezioni del 1995 con una nuova legge elettorale per le regioni. Voi avete negato tutto questo ed ora tornate a riproporre la questione di una revisione complessiva di altri articoli della Costituzione. Forse si dovrebbe riflettere sugli atteggiamenti ostruzionistici, che non vanno confusi con il senso di responsabilità che la nostra parte politica ha portato nella discussione.

In base alle stesse parole del presidente della Commissione affari costituzionali sulla necessità di una valutazione complessiva all'interno del Comitato dei nove, credo vi siano tutte le condizioni perché ad essere investita della questione (non stiamo esaminando un decreto-legge, ma la modifica di tre articoli della Costituzione) sia l'intera Commissione. Ciò a norma dell'articolo 86, comma 3, del regolamento, il quale prevede che il presidente della Commissione, quando vengano presentati emendamenti che abbiano una portata tale da farne ravvisare l'opportunità, può convocare per il loro esame la Commissione plenaria. Se tale opportunità non la si ravvisa in questo caso, allora vi è solo la volontà di racchiudere, nella migliore delle ipotesi, entro l'ambito ristretto del Comitato dei nove, o di trattative informali — come diceva prima il presidente Selva — tutto un ragionamento che deve invece avere la dignità di un passaggio in Commissione. Si tratta inoltre di consentire a tutti i deputati di affrontare liberamente e con piena consapevolezza la discussione in Assemblea (*Applausi dei deputati del gruppo di rifondazione comunista-progressisti*).

ELIO VITO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Invito i colleghi ad interventi sintetici, anche per evitare che trascorra il tempo richiesto dall'onorevole Selva...!

ELIO VITO. Sono contrario alla proposta di rinvio in Commissione avanzata dagli onorevoli Vigneri e Guerra ed invece favorevole ad un rapido accoglimento della richiesta del presidente Selva.

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 SETTEMBRE 1994

Nella relazione dell'onorevole Calderisi — agli atti della Camera e sulla quale si è discusso una settimana fa — si legge: «La presente proposta è certamente perfettabile (e certamente dovrà esserlo, ad esempio per quanto riguarda il necessario coordinamento con gli articoli 121 e 126 della Costituzione che devono essere ritoccati nei punti in cui si trovano in contrasto con il nuovo articolo 122) ...».

Sul fatto che il nuovo articolo 122 contrastasse, per taluni aspetti, con alcune parti degli articoli 121 e 126 della Costituzione, proprio il gruppo di rifondazione comunista aveva presentato questioni pregiudiziali e sospensive, facendo rilevare ciò che anche noi avevamo osservato. La proposta della Commissione approvata ieri sera dal Comitato dei nove — in una riunione alla quale partecipava anche un rappresentante del gruppo di rifondazione comunista — era ed è tesa esclusivamente a garantire il coordinamento formale e ad assicurare che le preoccupazioni richiamate negli strumenti incidentali presentati dal gruppo di rifondazione comunista siano superate.

Pertanto, signor Presidente, in buona sostanza io ritengo del tutto ingiustificata la richiesta di rinvio in Commissione, mentre credo che potremmo rapidamente accogliere la proposta del presidente Selva di sospendere la seduta per dar luogo ad una riunione del Comitato dei nove (alla quale, naturalmente, partecipano rappresentanti di tutti i gruppi), augurandoci che nel corso di quella breve riunione si possa giungere ad un perfezionamento della proposte emendative della Commissione che trovi il consenso dell'Assemblea.

BRUNO SOLAROLI. Chiedo di parlare...

PRESIDENTE. Onorevole Solaroli, per il suo gruppo ha già parlato l'onorevole Vigneri.

BRUNO SOLAROLI. Chiedo di parlare per sollevare una diversa questione.

PRESIDENTE. Le darò la parola successivamente, onorevole Solaroli.

Onorevoli colleghi, sono alla nostra atten-

zione due problemi distinti: il primo riguarda il riesame dell'articolo 1; il secondo è quello sollevato dagli onorevoli Vigneri e Guerra, ed è un problema non tanto di natura regolamentare — sotto questo profilo è infatti già intervenuta una decisione —, quanto di merito politico: in sostanza, di fronte alla proposta di modifica di due ulteriori articoli della Costituzione, si chiede che su di essa vi sia un confronto in Commissione.

Ebbene, secondo il comma 3 dell'articolo 86 del regolamento, richiamato dall'onorevole Guerra con la sua abituale precisione, è il presidente della Commissione che decide se convocare o meno la Commissione per esaminare le proposte emendative presentata direttamente in Assemblea. Tuttavia, onorevoli colleghi, io proporrei di tenere distinte le due questioni, e cioè la discussione che riguarda l'articolo 1, che probabilmente si può svolgere nel Comitato dei nove e per la quale non vi è eccezione da parte dei colleghi, e la discussione concernente invece la formulazione dei due nuovi articoli, per la quale vi è una richiesta di convocare la Commissione.

Pertanto, se anche il presidente della Commissione è d'accordo, riterrei possibile affrontare nel Comitato dei nove la questione relativa all'articolo 1, sospendendo i lavori dell'Assemblea fino alle 12,30; nel pomeriggio, eventualmente, potrà essere convocata la Commissione per esaminare le altre questioni, che hanno la già indicata rilevanza politico-costituzionale.

Se dunque non vi sono obiezioni, ritengo possa rimanere stabilito che il seguito del dibattito è rinviato alla ripresa dei lavori, dopo la sospensione della seduta chiesta dal presidente della Commissione.

*(Così rimane stabilito).*

GUSTAVO SELVA, *Presidente della I Commissione.* Chiedo di parlare per una precisazione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUSTAVO SELVA, *Presidente della I Commissione.* Signor Presidente, posso assicura-

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 SETTEMBRE 1994

re i colleghi di rifondazione comunista che — come del resto essi stessi sanno — la Commissione è convocata per oggi pomeriggio, e in quella sede si potrà senz'altro, recepire la proposta avanzata dall'onorevole Guerra.

La ringrazio, Presidente, per aver accettato la mia richiesta di sospensione dei lavori.

BRUNO SOLAROLI. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUNO SOLAROLI. Signor Presidente, ho chiesto la parola per sottolineare il ripetersi di un fenomeno grave. Già ieri avevamo sollevato la stessa questione, ricevendo un'adeguata risposta, della quale devo ringraziare il Presidente della Camera; ma il problema si è ripresentato oggi: mi riferisco alla presenza del Governo nel corso di questa discussione. Infatti, o il Governo decide di restare fuori, oppure — in qualità di uno dei presentatori del provvedimento — partecipa al dibattito con una delegazione che però sia rappresentativa e non si modifichi costantemente.

Chiedo scusa, perché vedo ora rientrare in aula il ministro Urbani; purtroppo, però, spesso sono presenti ministri competenti per altre materie. Forse ieri il ministro Fisichella si è un po' irritato per un'analogia questione, ma ripeto che non mi riferisco alla qualità delle persone o alla loro personale competenza, che è altra cosa e che noi rispettiamo. Il problema che poniamo è che vogliamo che il Governo sia rappresentato secondo le competenze rapportate al tipo di discussione che si svolge, e ciò anche con una certa continuità, perché non vogliamo più assistere al «valzer» dei ministri!

PRESIDENTE. Onorevole Solaroli, il ministro Urbani è qui da stamattina; ha spostato una serie di altri suoi impegni e parteciperà anche al lavoro del Comitato dei nove. Egli è cofirmatario del disegno di legge costituzionale n. 872 ed è ministro per gli affari regionali: mi pare che siamo di fronte al massimo livello di competenza tanto politica quanto tecnica!

MAURO GUERRA. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAURO GUERRA. Vorrei solo un chiarimento, Presidente, alla luce delle decisioni poc'anzi assunte in merito al prosieguo dei nostri lavori. Lei questa mattina ha stabilito il termine delle ore 12 per la presentazione di eventuali subemendamenti agli articoli aggiuntivi 1.02 e 1.03 della Commissione.

PRESIDENTE. Non io, ma il Presidente della Camera.

MAURO GUERRA. Le chiedo se, alla luce dell'ulteriore sospensione della seduta, che comporta una riunione del Comitato ristretto e poi, eventualmente, della Commissione, non sia opportuno prorogare il termine stabilito.

PRESIDENTE. Il termine per la presentazione di subemendamenti rimane fissato alle ore 12. Se il testo verrà modificato, ci si potrà eventualmente avvalere dei termini previsti dal regolamento per presentare ulteriori emendamenti.

GUSTAVO SELVA, *Presidente della I Commissione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUSTAVO SELVA, *Presidente della I Commissione*. Intervengo solo per dire, signor Presidente, che il Comitato dei nove è immediatamente convocato presso la Commissione affari costituzionali.

PRESIDENTE. Sospendo la seduta fino alle 12,30, avvertendo che alla ripresa sono previste votazioni.

**La seduta, sospesa alle 11,  
è ripresa alle 12,35.**

PRESIDENTE. Prego i colleghi di prendere posto, in attesa che giungano in Aula il presidente della I Commissione e gli altri membri del Comitato dei nove.

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 SETTEMBRE 1994

Colleghi, per favore!

Presidente Selva, tutti conosciamo la cura e la pazienza che sta ponendo in questo lavoro, ma l'Assemblea non può essere costretta ad aspettare sette minuti l'arrivo in aula del presidente della Commissione!

GUSTAVO SELVA, *Presidente della I Commissione*. Sono perfettamente d'accordo con lei; mi scuso, signor Presidente, e chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Colleghi, per cortesia! Non darò la parola al presidente Selva finché non vi saranno le condizioni per lavorare!

Ha facoltà di parlare, presidente Selva.

GUSTAVO SELVA, *Presidente della I Commissione*. Signor Presidente, il Comitato dei nove ha lavorato molto alacremente in queste ore; desideravo per altro rispettare scrupolosamente l'ora da lei fissata per la ripresa della seduta e chiedo quindi scusa per il ritardo.

I lavori del Comitato dei nove continuano ancora; io sono stato incaricato di rivolgerle la proposta, accolta all'unanimità dal Comitato stesso e di cui personalmente raccomandando l'accoglimento, di rinviare il seguito del dibattito alla seduta di domani.

PRESIDENTE. Su questa proposta, ai sensi dell'articolo 41, comma 1, del regolamento, darò la parola, ove vi facciano richiesta, ad un oratore contro e ad uno a favore.

Nessuno chiedendo di parlare, ritengo di poter accedere alla proposta del Presidente della I Commissione. Il seguito del dibattito è rinviato e sarà quindi inserito all'ultimo punto dell'ordine del giorno della seduta di domani.

Onorevoli colleghi, occorre valutare se vi siano le condizioni per affrontare nel pomeriggio la discussione sulle linee generali di alcuni disegni di legge di conversione prevista dal calendario per la seduta di domani. Naturalmente, come sapete occorrerebbe inserire la discussione di tali provvedimenti all'ordine del giorno della seduta odierna, ai sensi dell'articolo 27, comma 2, del regolamento, con una deliberazione adottata a maggioranza dei tre quarti dei votanti (*Commenti*).

NICOLA BONO. Signor Presidente, nel pomeriggio è già prevista la riunione di molte Commissioni!

MAURO GUERRA. Chiedo di parlare per una precisazione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAURO GUERRA. Vorrei un chiarimento preliminare, riguardante il mantenimento o meno della convocazione delle Commissioni nel caso in cui l'Assemblea fosse impegnata nel pomeriggio di oggi nella discussione sulle linee generali dei disegni di legge di conversione.

PRESIDENTE. Naturalmente le Commissioni, se c'è intesa, non verrebbero sconvocate, e potrebbero svolgere i propri lavori, a norma del comma 5 dell'articolo 30 del regolamento.

NICOLA BONO. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICOLA BONO. Presidente, questo non è possibile! O le Commissioni o l'Assemblea...

PRESIDENTE. Colleghi, prendo atto che non vi sono le condizioni per proseguire i nostri lavori nel pomeriggio.

### **Ordine del giorno della seduta di domani.**

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani.

Giovedì 29 settembre 1994, alle 9:

#### *1. — Discussione del disegno di legge:*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, recante misure urgenti in materia di dighe (1168).

— *Relatore*: Sandrone.  
(*Relazione orale*).

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 SETTEMBRE 1994

2. — *Discussione del disegno di legge:*

Conversione in legge del decreto-legge 29 agosto 1994, n. 521, recante disposizioni urgenti per l'impiego delle Forze armate in attività di controllo del territorio nazionale, nonché in missioni umanitarie all'estero (1184).

— *Relatore:* Sospiri.  
(*Relazione orale*).

3. — *Deliberazione ai sensi dell'articolo 96-bis, comma 3, del regolamento sui disegni di legge:*

Conversione in legge del decreto-legge 17 settembre 1994, n. 538, recante disposizioni fiscali urgenti in materia di accertamento, contenzioso, potenziamento degli organici, controlli e anagrafe patrimoniale dei dipendenti, al fine di contrastare l'evasione e la corruzione (1241).

— *Relatore:* Del Prete.

Conversione in legge del decreto-legge 19 settembre 1994, n. 541, recante disposizioni urgenti in materia di riorganizzazione degli organi collegiali del Ministero dell'ambiente (1257).

— *Relatore:* Fontan.

4. — *Discussione del disegno di legge:*

Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 29 agosto 1994, n. 522, recante disposizioni urgenti per assicurare il

funzionamento dell'Istituto nazionale per il commercio estero (1185).

— *Relatore:* Amoroso.  
(*Relazione orale*).

5. — *Discussione del disegno di legge:*

Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 513, recante liquidazione dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta (1177).

— *Relatore:* Baresi.  
(*Relazione orale*).

6. — *Seguito della discussione del progetto di legge costituzionale:*

CALDERISI ed altri; ADORNATO ed altri; DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA DEL GOVERNO; UGO LINI ed altri; BASSANINI ed altri; MASI ed altri; MAZZONE ed altri. — Modifica dell'articolo 122 della Costituzione (724-767-872-888-911-1006-1008).

— *Relatore:* Calderisi.

**La seduta termina alle 12,45.**

---

*IL CONSIGLIERE CAPO  
DEL SERVIZIO STENOGRAFIA  
DOTT. VINCENZO ARISTA*

---

*L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE  
DOTT. MARIO CORSO*

---

*Licenziato per la composizione e la stampa  
dal Servizio Stenografia alle 16,30.*